



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

Convegno Nazionale R.L.S. Università ed Enti di Ricerca

=====

"R.L.S. quale ruolo ??

propositivo, interlocutorio, partecipativo"

=====

Perugia, 11-12 ottobre 2001.

Università degli Studi di Perugia

Intervento : ***“ Ruolo dell’ R. L. S. nel settore delle costruzioni
e rapporto con i Coordinatori”***

Relatore: **Geom. Michele Nicola Vero**

**Coordinatore Nazionale O.N.C.C. (Organismo Nazionale Coordinatori sicurezza settore Costruzioni)
Membro Comitato Tecnico Scientifico A.I.A.S. Settore Costruzioni**

Breve premessa e precisazione.

Nel ringraziare gli organizzatori di questa importantissima manifestazione, per avermi invitato, devo portare agli stessi ed a tutti i presenti, i Saluti dell' A I A S (Associazione Italiana tra gli Addetti alla Sicurezza) per conto della quale intervengo in qualità di Membro del C T S Costruzioni e, dell' O N C C (Organismo Nazionale dei Coordinatori per la sicurezza nel settore delle Costruzioni) che sono qui a rappresentare in qualità di Coordinatore Nazionale.

Nonostante il titolo del mio intervento riguardi la situazione nel settore delle costruzioni, prima di addentrarmi nella disamina dell' argomento affidatomi, è doveroso effettuare una breve premessa e precisazione.

LA POSIZIONE DELL' A. I. A. S. (*documento voluto specificatamente per questo Convegno dal Presidente dell' AIAS, su predisposizione del Dott. Francesco Bacchini, noto giurista ed opinionista in materia*).

L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO, GLI "ADDETTI ALLA SICUREZZA", L'AIAS, I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

Gli obblighi connessi all'individuazione, all'organizzazione, alla gestione ed alla verifica delle misure di sicurezza si rivolgono, innanzitutto, alla struttura gerarchica dell'impresa o dell'ente, secondo il risalente schema quadripartito (artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 547/1955, artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 303/1956, ripreso anche dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 626/1994, tutti rubricati, rispettivamente: "*Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*"; "*Obblighi dei lavoratori*"):

- Datore di lavoro;
- Dirigente;
- Preposto;
- Lavoratore.

Accanto ai soggetti obbligati appartenenti alla struttura gerarchica dell'impresa o dell'ente, il d.lgs. n. 626/1994 introduce nuove figure titolari di obblighi o compiti in materia di sicurezza che possono essere definite "*Ausiliari del datore di lavoro*", ovvero soggetti i quali, in virtù di vari rapporti contrattuali, coadiuvano, assistono nonché, entro certi limiti, si associano, all'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti sono:

- il Servizio di prevenzione e protezione (art. 8-9) ed eventuali professionisti esterni (Consulenti per la sicurezza) per l'integrazione dell'azione di prevenzione (art. 8, comma 4);
- i Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (art. 12);

- il Medico competente (art. 17);
- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori, ecc. (art. 6).

La posizione del “*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*” nel sistema obbligatorio tracciato, si colloca in modo tutt’affatto diverso dai soggetti più sopra individuati.

Tale figura si caratterizza, infatti, esclusivamente per l’esercizio della tutela collettiva della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Nei confronti del RLS, pertanto, oltre a non potersi configurare una obbligazione ed una responsabilità di sicurezza, stante la natura giuridica del suo ruolo di soggetto eletto o designato dai lavoratori dentro o fuori le rappresentanze sindacali aziendali, non si può nemmeno parlare di ausiliario del datore di lavoro bensì di soggetto che, proponendo e controllando internamente le misure di sicurezza anche attraverso la possibilità di adire gli organi di vigilanza e controllo, esercita un fondamentale ruolo di garanzia collettiva interna circa la tutela delle condizioni di lavoro.

Nel contesto di cui sopra, posto che l’AIAS è l’Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza e posto che l’Addetto alla Sicurezza, pur essendosi moltiplicato in nuove ed importanti figure professionali, tutte tassativamente previste, regolate e tutelate (più o meno dettagliatamente) da una specifica disciplina di legge (RSPP interno o esterno, Consulente per la sicurezza, ovvero professionista consulente per l’integrazione dell’azione di prevenzione e protezione, Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendi, Consulenti per la sicurezza dei trasporti, Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili di ingegneria civili), è un professionista, interno o esterno, ausiliario nell’adempimento tecnico, organizzativo e procedurale dell’obbligazione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con compiti e/o obblighi e responsabilità professionali autonome, ma pur sempre discendenti da quelli del datore di lavoro, ne consegue che gli RLS debbano essere esclusi dal novero giuridico e tecnico della tradizionale cerchia degli “Addetti alla sicurezza”.

Alla luce di tale interpretazione, risulta evidente che, pur auspicando uno strettissimo rapporto con i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per l’evoluzione tecnica e culturale della sicurezza sul lavoro anche e proprio tramite tale figura, l’AIAS, diversamente che nei confronti degli altri soggetti più sopra ricordati e di quelli che verranno, in seguito, ad esistenza, non ritiene di poter (e dover) prendere nessuna posizione ufficiale sulla figura del RLS stante la funzione rappresentativa e di garanzia e non tecnico/professionale, per così dire da “Addetto”, di quest’ultimo. Ciò significherebbe, infatti, ingerirsi in un contesto politico-sociale e giuridico nemmeno latamente di competenza di una associazione di professionisti della sicurezza sul lavoro.

Non dimentichiamo, fra l’altro, che il legislatore, sia con il principio della rappresentanza necessaria, sia con la previsione, soprattutto, per le aziende di grandi dimensioni, di un metodo di elezione/designazione della figura all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, ha chiaramente operato nei confronti del RLS una scelta di ruolo rappresentativo, relazionale e partecipativo ben diverso da quello

esclusivamente tecnico, organizzativo e procedurale tipico degli ausiliari del datore di lavoro.

“Ruolo dell’ R.L.S. nel settore delle costruzioni e rapporto con i Coordinatori”

La direttiva n. 391/89/CEE, al fine di realizzare un miglior livello di protezione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, ha ritenuto “indispensabile” che gli stessi “siano in grado di **contribuire, con una partecipazione equilibrata**, all’adozione delle necessarie misure di sicurezza” (art. 11, comma 1), conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale.

Tale partecipazione, da un lato, deve avere dei contenuti minimi che si esplicano in una serie di diritti a progressione successiva quali: **“l’informazione e la formazione”** (art. 10 e 12); **“la consultazione”** (art. 11, comma 2); **“la possibilità di fare proposte”** (art. 11, comma 2); la partecipazione equilibrata conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale; dall’altro, può coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in modo da lasciare agli stati membri la scelta delle forme con cui attuarla.

Il legislatore **del 1994** ha scelto una rappresentanza dei lavoratori per le tematiche della sicurezza sul lavoro, non più facoltativa bensì necessaria, decidendo, inoltre, chiaramente ed in controtendenza con il passato, **di far coincidere, quanto più possibile, tale rappresentanza con la rappresentanza sindacale in azienda.**

Recentemente la Suprema Corte la quale ha affermato che <<in tema di tutela delle condizioni di lavoro, il fatto che alcune norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali (vedi artt. 9 e 19 legge n. 300 del 1970) o al rappresentante per la sicurezza (vedi art. 18 D.L. n. 626 del 1994) **il potere di controllare in azienda l'adozione delle misure di prevenzione e di agire presso le autorità competenti** quando dette misure non vengano adottate ovvero non si rivelino idonee, non esclude che i lavoratori possano agire in giudizio per ottenere l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica, ai sensi dell’ art. 2087 cod. civ., posto che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività>>.

Abbiamo detto che la normativa in esame si dirige ai lavoratori "come gruppo o come collettività", attribuendo appunto, a "loro rappresentanze" i diritti "al controllo e all'attività promozionale", venendosi così a superare decisamente l'aspetto strettamente individualistico dell' art. 2087 c.c.

Ne consegue, pertanto, <<che **il singolo prestatore di lavoro**,...da un lato è titolare del **diritto** - p.c.d. di natura **collettiva** - di effettuare **attraverso le rappresentanze, il controllo** della concreta applicazione delle prescrizioni di sicurezza e di concorrere

alla promozione, quanto più ampia possibile, **della tutela** della salute nei luoghi di lavoro, **dall'altro ha il diritto individuale** di pretendere l'esatto adempimento dei correlativi obblighi da parte dell'imprenditore>>.

Il Problema dell' elezione.

Risulta evidente, come, per le **piccole aziende**, il legislatore abbia adottato, in via principale ed obbligatoria, il **metodo elettivo diretto**, mentre, per le **aziende di grandi** dimensioni abbia optato per un metodo di **elezione/designazione indiretto** in quanto operante all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Infatti, mentre il sistema di elezione diretta per le piccole aziende o unità produttive è quello che meglio si confà al principio della rappresentanza necessaria, il metodo della elezione/designazione nell'ambito delle RSA rappresenta invece la via obbligata per le aziende o unità produttive di maggiori dimensioni, per le quali l'elezione diretta potrebbe essere problematica o non oculata.

Poiché l'alternativa fra "**eletto o designato**" **può creare equivoci**, <<alla luce della disciplina comunitaria (che indica, quale primo criterio l'elezione) la norma sembra doversi interpretare nel senso che la regola è l'elezione, riservando ad ipotesi eccezionali la designazione (in tal senso v. anche parere del Senato, XI Commissione lavoro)>>.

Dalla sommaria lettura delle attribuzioni parrebbe emergere come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisca una figura finalizzata alla sostituzione logica delle rappresentanze di cui all 'art. 9 St. lav.

Infatti, l'elemento innovativo e caratterizzante della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, rispetto a quella regolata dall'art. 9, St. lav., è costituito dall'analitica ed esplicita previsione dei poteri e delle funzioni, nonché delle specifiche garanzie, ad esso attribuiti.

L'informazione

Per quanto riguarda l'informazione, il rappresentante per la sicurezza "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali" (art. 19, comma 1, lett. e). Egli riceve, inoltre, le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (art. 19, comma 1, lett. f).

L'informazione che il RLS ha diritto di ricevere, che può essere intesa come complesso di notizie verbali, di dati documentali, di contesti situazionali, ha una estensione molto ampia e finalità prodromiche all'esercizio dell'attività di collaborazione consultiva al datore di lavoro.

Infatti, solo in quanto posto in grado di conoscere appieno la realtà aziendale, il rappresentante per la sicurezza può offrire al datore di lavoro una collaborazione, qualificata e critica, sui temi e sulle scelte inerenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

A tal proposito, tuttavia, **l'accordo interconfederale** del 22 giugno 1995 ha precisato, al fine di evitare interpretazioni eccessivamente estensive della norma, che per informazioni inerenti l'organizzazione e l'ambiente di lavoro, devono esclusivamente intendersi <<**quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro**>>.

La consultazione

Il diritto di informazione (ma, in via indiretta, anche quello di formazione) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce la necessaria premessa perché si possa realizzare l'ulteriore passaggio per una più completa partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza, che è costituito dal diritto di consultazione. Il rappresentante per la sicurezza, infatti, in sintonia con le linee emergenti della direttiva n. 391 del 1989, oltre ad essere consultato in ordine alla nomina dei soggetti di cui al servizio di prevenzione e protezione ed in particolare del Responsabile del servizio, viene **consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, all'organizzazione della formazione.**

La consultazione del rappresentante per la sicurezza è, sul piano operativo, **il momento di effettiva valorizzazione di tale figura professionale e delle istanze partecipative dei lavoratori ai temi della sicurezza** e della salute nell'ambiente di lavoro che acquistano diretta rilevanza, ed entrano a pieno titolo, pur nella distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità, nel modello sinergico ed interattivo delineato dal decreto.

Benché la procedura di consultazione del rappresentante, nei casi previsti, sia sempre obbligatoria, essa non è in nessun modo vincolante per il datore di lavoro, tranne che,

come vedremo , per il settore delle costruzioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 528/99 di modifica del D. Lgs. 494/96.

Nei casi previsti dalle norme, la consultazione dovrà svolgersi in modo da garantire l'effettività e la tempestività dell'intervento, consentendo al rappresentante di formulare le proprie proposte e le proprie opinioni sulle tematiche oggetto del colloquio consultivo. Tale consultazione sarà, inoltre, sottoposta ad un particolare formalismo, mediante l'imposizione di una apposita verbalizzazione, la quale, sottoscritta da parte del rappresentante, ne costituirà la prova

La Formazione

Del tutto nuovo sul piano legislativo e quasi sconosciuto alla contrattazione collettiva, è il diritto (e, per converso, in capo al datore di lavoro, l'obbligo) di formazione del rappresentante per la sicurezza.

La formazione, nei suoi confronti, non solo non deve essere inferiore a quella degli altri lavoratori, ma va **adeguata allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza**, che sono tipiche di tale soggetto. Tale formazione, definita dal comma 4 dell'art. 22, "particolare" soprattutto " in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi" è stata definita, oltre che dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, anche dal D.M. 16 gennaio 1997.

L' art. 19 del D. Lgs. 626/94

Dall'analisi dell'art. 19, pertanto, emerge chiaramente una figura del sistema sicurezza che si pone, dal punto di vista dei poteri, quale **soggetto attivo e necessario, atteso che deve essere consultato negli adempimenti più significativi**. Tuttavia, nonostante l'ampio mandato organizzativo di questa figura, poiché la sua posizione non attiene alla sfera di titolarità del debito di sicurezza, **nessuna sanzione è stabilita nei confronti del rappresentante in relazione all'ipotesi di violazione/inadempimento dei doveri connessi alle funzioni che gli sono attribuite**.

La particolarità del comparto delle costruzioni

Nel settore delle costruzioni, purtroppo il rapporto con gli RLS, è problema molto sottovalutato, nonostante il Legislatore, con il D. Lgs. 528/99 di modifica al D. Lgs. 494/96, ribadisce e rafforza l'indispensabile consultazione “ preventiva “ del RLS.

Dove, è bene precisare, si deve intende RLS di impresa e non RLS di cantiere.

Per meglio inquadrare il panorama dei cantieri, dobbiamo partire dall' esame di alcuni degli oneri posti a carico del “ soggetto chiave “: il C S E (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) che ho l'onore di rappresentare come Coordinatore nazionale dell' O N C C.

Questa nuova figura è “ l'arbitro delle partite che si giocano in quel cantiere “ è un arbitro particolare, un po' diverso da quello, ben più famoso del settore calcistico, con il quale in comune gli restano forse “ le apostrofazioni “; quest'arbitro ha delle grosse responsabilità e rischia pesanti sanzioni penali, ha il dovere di far rispettare delle “ regole “ stabilite da lui stesso o da un suo collega, all'interno di un range legislativo ma, molto secondo la propria interpretazione, questo soggetto però ha delle grosse responsabilità e rischia pesanti sanzioni penali.

Ma qual' è il rapporto tra un R L S ed il Coordinatore C S E ?

Se andiamo velocemente a prendere in esame gli oneri ed obblighi principali posti a carico del C S E dal D. Lgs. 528/99, noteremo che all' art. 5 è così prescritto:

...omissis...

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

*a) **verificare**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*

*b) **verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza**, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori **ed alle eventuali modifiche intervenute**, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché*

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività' nonché' la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Come si può intuire, sono tutte attività molto delicate che presuppongono una grande preparazione che purtroppo non è garantita da un corso di 120 ore.

Quanto previsto alla lett. d) è indubbiamente di grandissimo rilievo sociale ma, purtroppo, dobbiamo dire trova grossi ostacoli da parte delle imprese ed a volte degli stessi committenti.

Analizzati gli obblighi posti a carico dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C S E), passiamo a vedere quello che , a mio parere, è l'elemento chiave del ruolo del/i RLS della/e singole imprese che operano in quel determinato cantiere, ovvero, quanto stabilito dall' art. 12, comma 4 :

“ I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori “

ma anche quanto previsto dal comma 5:

“ L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti “

Per completare il panorama ma, non meno importante, è quanto esplicitato dall’ art. 14 del D. Lgs. 528/99 :**Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza**

“ Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo “

Come si vede, viene confermato l’obbligo di ogni singolo DdL., di consultazione preventiva dei R L S e, la facoltà di questi di formulare giudizi al riguardo.
(per la violazione di questo comma è previsto l’arresto da due a quattro mesi o la ammenda da 2 a 5 milioni, a carico del DdL).

Per ultimo, l’art. 17 stabilisce che, *“ Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza “*

Dalla lettura di questi articoli, è indiscutibile che il Legislatore ha voluto vincolare la gestione della sicurezza in cantiere, al ruolo consultivo preventivo e partecipativo del/i R L S delle singole imprese che intendano operare in quel determinato cantiere; un ruolo NON DI CONTRASTO con il soggetto C S E, bensì di reale collaborazione.

Infatti se da un lato in fase di esecuzione il C S E deve “ verificare l’attuazione di quanto...(lett. d) “, **il Datore di lavoro**, della singola impresa che intende operare in cantiere **non può prescindere dalla consultazione preventiva del R L S e**, qualora debba proporre delle modifiche, ciò deve sempre dimostrare aver avuto la consultazione del R L S.

Qualora la realtà fosse quella prevista dal legislatore, gran parte delle problematiche di *incomprensioni* tra i C S E e gli imprenditori sarebbero state sconfitte sul nascere, purtroppo, invece, sono ancora tante le imprese del settore che non sono dotate di RLS, perché non hanno chiaro il ruolo e l’importanza di questo soggetto. Personalmente ho dovuto affrontare numerose situazioni di inesistenza di RLS o di presenza di soggetto di comodo, dove ci si doveva contrapporre all’ imprenditore con l’iniziativa di vietare l’inizio dei lavori, per quelle specifiche fasi di lavoro, in

assenza della dimostrazione di avvenuta consultazione del RLS e ciò, soprattutto per quella miriade di piccole imprese che pupullano il ns. paese.

Devo dire che ove viene svolta attività di grande collaborazione tra le OO.SS. dei Lavoratori ed i Coordinatori C S E, i risultati di condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro sono visibili a tutti, atal proposito, L' Umbria e la Provincia di Perugia in primis, ha fatto registrare negli ultimi anni, partendo da cantieri importanti(terremoto e Giubileo) dei quali sono orgoglioso di essere stato il C S P e C S E, dei risultati considerati eccezionali dagli stessi Organi di Vigilanza e dalle OO. Sindacali dei lavoratori, che ha portato alla stipula di Protocolli d'intesa con alcune PP.AA. , alla " eliminazione del lavoro nero " (purtroppo solo all'interno di quei cantieri) e ad un forte contributo per la lotta alla evasione contributiva e previdenziale, grazie alla metodologia sperimentata di monitoraggio sull' impiego della manodopera. Situazione quest'ultima che inizialmente ha visto il rischio di linciaggio del sottoscritto, da parte di qualche " impresetta ", per poi arrivare, dopo 5 anni di sperimentazione, al punto tale che, alcuni mesi addietro, lo stesso Presidente della Cassa Edile ha inteso dimostrare il suo interesse ed apprezzamento per tale sistema di gestione, sino a voler ipotizzare la possibilità di proporre che, tale metodologia, possa essere imposto per mezzo di Legislazione Regionale.

Alla recente **Convention di Modena**, svoltasi il 27 e 28 settembre c.a., durante il **Convegno dell' O N C C**, le **OO. SS.** dei Lavoratori e lo stesso Vice Presidente del **C. N. C. P. T.** (Coordinamento Nazionale dei Comitati Paritetici Nazionali), hanno voluto sottolineare l'essenziale ed inderogabile necessità di confronto costruttivo tra il C S E, in una visione di chiaro ruolo di " consultazione ", ed il/i RLS delle singole imprese che frequenteranno quel cantiere, anche se i C P T sono orientati a privilegiare la presenza e la formazione dei **R L S T** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

Esigenza di confronto costruttivo, per una fattiva attività di sinergica collaborazione, tra i R L S , i Datori di Lavoro, ed i C S E, ognuno nel rispetto dei propri ruoli e competenze, auspicato anche dal rappresentante dell' **A N C E** (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili).

Per quanto ci riguarda, l' auspicio e la **disponibilità espressa**, da parte dei massimi rappresentanti a livello Nazionale delle OO. SS. dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, nel settore costruzioni, **ad un confronto costruttivo**, tra le ns. strutture, che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, consentano lo sviluppo di quelle attività (consultive) miranti al reale miglioramento delle condizioni di igiene e salute nei cantieri, **trova la ns. piena disponibilità**, fermo restando che, **ribadiamo (AIAS ed ONCC) di ritenere di non poter (e dover) prendere nessuna posizione ufficiale sulla figura del RLS stante la funzione rappresentativa e di garanzia e non tecnico/professionale, per così dire da "Addetto", di quest'ultimo; proprio al fine di**

non ingerirsi in un contesto politico-sociale e giuridico nemmeno latamente di competenza di una associazione e di un organismo di professionisti della sicurezza sul lavoro.

Per concludere aggiungo che, AIAS ed ONCC , si augurano che, a breve, in tutti i comparti produttivi, ci sia lo sviluppo di una politica di consolidamento del ruolo del R L S quale soggetto da “ consultare preventivamente e periodicamente “ , da parte del Datore di Lavoro, su quelle scelte organizzative che possano influire / modificare sostanzialmente il livello di igiene sicurezza negli ambienti di lavoro.

Grazie dell' attenzione e buon prosiegua dei Lavori.

Geom. Michele N. Vero

Note: La parte giuridica di questo intervento è stata desunta, su gentile concessione, da elaborati del Dott. Francesco Bacchini.